

STATUTO

**Associazione Nazionale per la Promozione e Crescita del Valore Euro
Mediterraneo dell'Agricoltura Biologica Italiana,**

da qui in avanti denominata in acronimo

“VITALY AgriBio APS”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “VITALY AgriBio APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma (RM) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. È un ente non profit, non ha fini di lucro ed opera nel territorio italiano e sia nei Paesi dell'Unione Europea che in quelli extraeuropei.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in qualsiasi regione italiana e anche nei Paesi dell'Unione Europea che in quelli extraeuropei.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “VITALY AgriBio APS” oppure “VITALY AgriBio associazione di promozione sociale”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Scopi e Attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

2. Essa opera in ambito agricolo biologico in modo autonomo e senza finalità di lucro. E' un Ente Nazionale di tipo associativo avente lo scopo di promuovere, con tutti gli strumenti a ciò orientati e dedicati, lo sviluppo e la crescita dell'agricoltura biologica e tutelare gli interessi degli operatori agricoli biologici che si ispirano a tali principi produttivi, andando al contempo a individuare azioni volte ad assicurarne uno sviluppo ecosostenibile, in linea con i consolidati orientamenti condivisi in seno alla UE. Essa inoltre si impegna a mettere in campo iniziative divulgative e promozionali e campagne di comunicazione che traguardino le medesime linee che caratterizzano la mission associativa.

3. In particolare, facendo esplicito riferimento a quanto previsto nel Dispositivo dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017, VITALY AgriBio APS, in proprio e/o in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, nell'ambito dell'assistenza in favore degli operatori agricoli biologici, si propone di promuovere e sviluppare le attività di interesse generale, descritte di seguito, e che rientrano nel solco di quelle indicate nel citato D.lgs. ed in particolare, quelle relative e contrassegnate con le specifiche lettere (citate all'Art.5 del D. lgs n. 117/2017) che vengono qui riportate :

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m)** servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. VITALY AgriBio APS, nell'ambito dell'assistenza e del sostegno alla crescita in favore degli operatori agricoli biologici, per dare spessore alla sua attività associativa, nello specifico si propone di:

- concorrere alla soluzione dei problemi di interesse generale in ambito agricolo biologico, promuovendo tutte le forme di partecipazione e collaborazione che, attraverso appositi organismi o enti, consentano ai vari gruppi sociali presenti nella Associazione, di essere operativamente proattivi nello sviluppo di tali iniziative, attivando quanto necessario per essere efficacemente rappresentati nelle sedi di consultazione e di decisione, favorendo ed organizzando le diverse forme di

cooperazione, di autogestione nei molteplici campi di attività produttive esistenti nella società italiana;

- promuovere una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali, economici, politici e sociali connessi col mondo della agricoltura biologica le cui ricadute interessano la società moderna;
- promuovere tutte le opportune iniziative che, di concerto con le altre realtà nell'ambito della scuola e degli enti locali (città, municipio, quartiere) possano favorire l'integrazione nella società italiana, la ripulsa del razzismo e di ogni altra forma di discriminazione, il superamento degli squilibri sociali, della emarginazione, del disadattamento, degli stati di bisogno fisico e morale;
- tutelare gli interessi dei produttori biologici nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione; a tal fine si rapporta con le Istituzioni Pubbliche preposte alla realizzazione e coordinamento delle politiche agroalimentari;
- assicurare la rappresentanza dei produttori biologici negli organismi pubblici e privati in cui è prevista;
- promuovere l'aggregazione dei singoli produttori biologici in forma di organizzazione di produttori in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione Europea;
- promuovere l'agricoltura biologica, lo sviluppo sostenibile e l'alimentazione naturale, anche attraverso campagne informative, divulgative e promozionali sulle produzioni biologiche;
- operare per migliorare la conoscenza e il mercato delle produzioni biologiche nei confronti dei consumatori finali.

5. Fermo restando l'esercizio prevalente delle attività di interesse generale l'Associazione potrà assumere partecipazioni in imprese o società in qualsiasi forma giuridica costituita, anche temporanee, nonché enti, organizzazioni, istituti nazionali ed internazionali il cui oggetto sociale sia affine o riconducibile a quello dell'Associazione medesima.

Art.4 – Attività specifiche

1. L'Associazione, per raggiungere gli scopi in riferimento a quanto sopra indicato, avvalendosi anche, di prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri associati, promuove e realizza anche in collegamento a programmi pubblici, ovvero attraverso la partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed extra-UE, ad appalti e gare pubbliche, in coerenza con le finalità del presente Statuto, le seguenti attività:

- realizzare programmi formativi ed informativi sullo stato della conoscenza e sulla legislazione italiana e sopra-nazionale vigente in materia di agricoltura biologica, operando in concorso ed a sostegno degli enti ed istituzioni pubbliche e private attive nella tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo biologico, culturale, ed ambientale;
- promuovere, anche mediante propri servizi sociali ed assistenziali, tutte le opportune iniziative che, di concerto con le altre realtà nell'ambito della scuola e degli enti locali (città, municipio, quartiere) possano favorire l'integrazione nella società italiana, la ripulsa del razzismo e di ogni altra forma di discriminazione, il superamento degli

squilibri sociali, dell'emarginazione, del disadattamento, degli stati di bisogno fisico e morale;

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente e della cultura agricola biologica, attraverso l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari, iniziative editoriali o comunque nel settore della comunicazione;

- istituire, al fine di diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente e della cultura agricola biologica, centri di divulgazione, banche dati, luoghi di dibattito reali o virtuali; organizzare manifestazioni espositive, fieristiche, sponsorizzazioni di attività sportive amatoriali, gare, premi di qualsiasi natura, proiezioni di film, documentari;

- realizzare programmi di formazione, preparazione, qualificazione e perfezionamento professionale in termini di innovazione di processo e di prodotto, in ambito agricolo biologico, anche con appropriate iniziative culturali e formative rivolte sia ai cittadini italiani che stranieri, utilizzando le provvidenze disposte a tal fine dalla vigente normativa e in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche o private;

- valorizzare e difendere i diritti dei cittadini in particolare quelli dei piccoli e medi produttori agricoli e dei consumatori finali promuovendo attività di informazione e di divulgazione sulla normativa esistente ai vari livelli istituzionali, contribuendo alla qualificazione di una offerta di produzione sul mercato in grado di soddisfare le relative giuste esigenze;

- partecipare ai vari organismi consultivi operanti nei molteplici settori di interesse dei consumatori dei quali ne rappresenta le istanze e ne salvaguarda i diritti in tutte le sedi appropriate;

- gestire servizi specifici in tutti i settori del suo intervento, privilegiando forme di cooperazione o di autogestione coerenti con la propria proposta associativa e in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni, attingendo ad eventuali finanziamenti pubblici o privati previsti per lo svolgimento delle attività statutarie ed usufruendo delle agevolazioni tributarie e formali previste dalla vigente normativa per gli organismi aventi scopi sociali, di mutuo servizio, assistenza e diffusione della cultura agricola biologica;

- promuovere e/o gestire attività scientifiche di formazione ed aggiornamento professionale con finalità formative e di orientamento sociale per idonei quadri, dirigenti e tecnici, attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per operatori del mondo agricolo biologico, in particolare riferimento tese al mantenimento della biodiversità e della naturalità degli ecosistemi agricoli, creando i presupposti per un approccio comportamentale agricolo orientato al *Carbon Farming* ovvero *l'attivazione di un sistema agricolo in grado di sfruttare la naturale capacità del suolo di immagazzinare anidride carbonica e di utilizzarla sotto forma di sostanza organica a vantaggio della fertilità del suolo, attivando procedure di agricoltura rigenerativa dell'ecosistema a favore della decarbonizzazione del settore agricolo*

come modalità per rafforzare la lotta al drastico Behavioural change, ovvero al Cambiamento Ambientale, fattore sistemicamente correlabile agli esiti ascrivibili in ordine ai Cambiamenti Climatici ed a quelli del Riscaldamento Globale.

- coordinare e promuovere, esercitandone attività di rappresentanza, la costituzione del libero associazionismo con circoli dopolavoristici di promozione sociale, di associazioni agricole biologiche, di centri giovanili di formazione e di avviamento alla pratica agricola biologica di tipo innovativo biologico, incentrate anche sull'adozione di buone pratiche agricole tese a favorire un nuovo approccio culturale e di pratica professionale correlato ed orientato alla sistematica riduzione delle emissioni di gas serra (N₂O e CO₂).

- promuovere la raccolta di fondi per l'autofinanziamento e per favorire il perseguimento delle finalità istituzionali e l'attivazione dei progetti speciali attivabili per dare risalto alle finalità che caratterizzano l'operato della associazione;

- stipulare convenzioni con organismi anche economici per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati;

- attivare iniziative ed attività finalizzate allo sviluppo, alla tutela ed alla promozione del turismo agricolo sociale, anche con il coinvolgimento del mondo sociale agricolo, quali fattori di integrazione ed elevazione della personalità degli operatori agricoli biologici, (sia giovani che anziani), sia singolarmente che nelle formazioni sociali;

- predisporre o partecipare a progetti di comunicazione in radiodiffusione e via web per promuovere al grande pubblico la cultura della salute alimentare e l'opportunità di inserire nella dieta quotidiana razioni di cibo prodotto da trasformazioni di produzioni biologiche;

- svolgere attività, anche commerciali, direttamente connesse o collaterali alle attività istituzionali ovvero integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. lgs n. 117/2017 attualmente in vigore, e da correlate successive modifiche ed integrazioni normative;

- promuovere e coordinare iniziative e progetti atti alla creazione di filiere e distretti di produzione, anche interprofessionali;

- promuovere e sostenere l'attività e le iniziative dei propri associati, sviluppando anche specifiche iniziative volte a rafforzare il concentramento dell'offerta produttiva biologica, l'immissione sul mercato delle produzioni bio degli associati, la riduzione dei costi di produzione e l'accorciamento della filiera produttiva biologica per il raggiungimento del maggior reddito possibile a livello della produzione, sia con filiere corte e vendita diretta che con gestione intera della filiera, anche sul livello distributivo, da parte di produttori singoli o organizzati;

- attivare attraverso la partecipazione a eventi espositivi promozionali e fieristici di settore, nazionali ed esteri, dedicati alla produzione agricola biologica, strategici interventi di promozione e marketing - anche utilizzando le innovative tecnologie di web social marketing - a favore delle imprese agricole associate a VITALY AgriBio APS, concorrendo alla crescita della loro immagine aziendale e delle loro produzioni bio, e favorendo inoltre la disseminazione verso il pubblico utente finale dei principi che informano e sostengono la produzione agricola biologica italiana;

- predisporre opportuni progetti sperimentali ed interventi strutturati per favorire la tracciabilità dei processi produttivi e l'individuazione delle principali caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche dei prodotti bio realizzati dalle aziende agricole associate, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, così da mettere a disposizione dei consumatori finali i migliori strumenti per operare al meglio le scelte per l'acquisto condiviso e consapevole di cibo sano e biologico;

- predisporre o partecipare a specifici progetti di cooperazione allo sviluppo, e garantire, in ambito internazionale ed a favore dei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione per quelli del bacino del Mediterraneo, il nutrimento agli esseri umani nonostante l'impatto dei cambiamenti climatici e l'aumento della popolazione sulla terra, rispettando l'acqua, la terra e la biodiversità attraverso l'applicazione dei principi della Agricoltura Sostenibile Biologica.

Gli interventi e le azioni appena sopra evocate verranno perseguite nei tempi e nei modi congegnati alla progressiva operatività della Associazione.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche (in qualità di soci ordinari), italiane e straniere, che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versino,

nei tempi e nei modi previsti, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione ed al versamento della già menzionata quota.

2. Possono inoltre essere associate le persone giuridiche di natura privata (in qualità di soci affiliati) quali Associazioni, Enti economici operanti nel settore agricolo biologico (le aziende agricole di produzione primaria sia biologiche appartenenti alla categoria degli operatori agricoli biologici definite con le medesime categorie indicate nell'elenco degli Operatori Biologici Italiani tenuto dal SIAN, che in conversione, le aziende agricole dedite alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, comunque appartenenti alla filiera della produzione agricola) che, condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione VITALY AgriBio APS, si associano orientando la propria azione agli indirizzi generali dell'Associazione VITALY AgriBio APS.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.

5. Possono essere nominati soci onorari coloro che oltre ad aver acquisito benemeritenze verso l'Associazione, abbiano particolarmente potenziato ed incrementato l'attività dell'Associazione VITALY AgriBio APS;

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7. L'adesione all'Associazione VITALY AgriBio APS avviene secondo le norme previste nel successivo Art.7 (procedura di ammissione).

8. Tutti gli iscritti riceveranno annualmente la tessera di socio che confermerà (per l'anno di riferimento) lo status di socio abilitato a partecipare alle iniziative dell'Associazione VITALY AgriBio APS e poter inoltre usufruire dei servizi e dei benefici offerti dall'Associazione.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei Soci ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea dei Soci, regolarmente convocata, deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea dei Soci il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea dei Soci con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli

associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea dei Soci Straordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea dei Soci regolarmente convocata. Gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea dei Soci il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - d) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea dei Soci o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
 3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo o quando se ne ravvisa la necessità.
L'Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
 5. L'Assemblea dei Soci può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in

modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 – L'Assemblea dei Soci ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea dei Soci ordinaria:

- a) approvare il rendiconto contabile annuale o il bilancio di esercizio consuntivo qualora si verifichino le condizioni nei limiti previsti dalla normativa vigente, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'ex art.14, c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea dei Soci ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 – L'Assemblea dei Soci straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea dei Soci straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea dei Soci straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei Soci straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea dei Soci: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il rendiconto contabile annuale o il bilancio di esercizio consuntivo qualora si verificano le condizioni nei limiti previsti dalla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) redigere all'occorrenza, se ritenuto opportuno, il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - c) redigere l'eventuale progetto di bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, qualora si verificano le condizioni di cui all'ex art.14, c. 1 del Codice del Terzo Settore;
 - d) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Vice Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione ordinaria, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione tramite nuove elezioni.
3. Il Segretario viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo ed ha compiti operativi ed attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale nonché i poteri di ordinaria amministrazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e la durata della sua carica è di 4 anni ed è rieleggibile.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare tutti gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - c) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
 - d) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
 - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva;
 - f) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea dei Soci ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un membro del Consiglio Direttivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea dei Soci ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
L'Organo di Controllo, qualora nominato, svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, ove l'Assemblea dei Soci non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di Organo distinto, ai sensi del successivo art. 23.
2. L'Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di Controllo monocratico decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.
6. Il membro dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio consuntivo; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
9. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 - L'Organo di Revisione

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di Controllo, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Revisione in forma monocratica. Il membro dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di Revisione monocratico decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.
7. Il membro dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 – Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare se necessario il Comitato Scientifico composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10 membri, la cui funzione è puramente consultiva senza diritto di voto.

La maggioranza dei membri del Comitato Scientifico dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza nel campo della cultura, della formazione e delle problematiche del mondo del volontariato e del sociale.

I membri del Comitato Scientifico, che rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo, eleggono il Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico avrà il compito di formulare proposte e pareri, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno. Ai componenti il Comitato Scientifico non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul rendiconto contabile annuale o bilancio di esercizio consuntivo

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art.27 – Rendiconto contabile annuale o bilancio di esercizio consuntivo

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto contabile annuale o del bilancio di esercizio consuntivo qualora si verificano le condizioni nei limiti previsti dalla normativa vigente, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il rendiconto contabile annuale o bilancio di esercizio consuntivo entro il 30 giugno.

3. Il rendiconto contabile annuale o bilancio di esercizio consuntivo se del caso, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni prima che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.28 – Gestione economico-finanziaria

La Gestione economico - finanziaria dell'Associazione è assicurata attraverso conti correnti bancari o postali sui quali è autorizzato ad operare il Presidente o il Vice Presidente appositamente delegato.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei Soci straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili

Art.31 - Norme transitorie

Il Presidente viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;
- a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi ed Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.

Tali variazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Il presente Statuto consta di n. 31 (trentauno) articoli.